



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA – IMPIANTI FER – SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 867 dd. 4 febbraio 2025 – impianto FER - procedimento di VIA e silenzio assenso ex art. 17 bis L. 241/1990; parere tardivo Sovrintendenza: applicabile il silenzio orizzontale – dissenso qualificato non potere di veto

Il caso riguarda una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale per un impianto agrivoltaico rispetto al quale era intervenuto un parere negativo della Sovrintendenza determinante la dichiarazione di non compatibilità dell'opera, giunto però tardivamente, ossia fuori dal termine previsto dall'art. 25, comma 2 bis, del D.lgs. n. 152/2006, applicabile al caso concreto. Tale disposizione stabilisce che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprime "entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni".

In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso della società proponente avverso il decreto con il quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura esprimevano il giudizio definitivo di non compatibilità ambientale, riconoscendo la tardività del parere negativo della Soprintendenza e l'avvenuta formazione del silenzio ai sensi dell'art. 17 bis della L.241/1990.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato conferma la natura di silenzio assenso orizzontale del parere della Sovrintendenza nell'ambito dei procedimenti di VIA statale ai sensi dell'art. 17-bis L. n. 241/1990 in quanto istituito che, per espressa previsione del comma 3, si applica anche nel caso in cui vengano in rilievo interessi sensibili e, dunque, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di "amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali".

In ogni caso, secondo il Consiglio di Stato il diniego del MIC deve ritenersi superabile o comunque non direttamente ostativo. Il parere negativo della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica del progetto, infatti, non è un potere di veto, ma deve qualificarsi come dissenso "qualificato" da valutare alla stregua delle posizioni espresse dalle altre amministrazioni partecipanti ai sensi degli artt. 14 ter e 14 quinquies della L. 241/1990. In ciò richiamandosi alla propria precedente sentenza n. 28 marzo 2024 n. 2930 (riferita alla tutela di stampo paesaggistico) la quale ha affermato che: "...l'eventuale parere negativo della Soprintendenza in merito all'aspetto paesaggistico dell'intervento soggiace alle specifiche norme che regolano i lavori della Conferenza medesima, costituendo non già l'espressione di un potere di veto, bensì un "dissenso" qualificato che in base alla disciplina recata dagli articoli 14 - ter e 14 - quinquies della L. n. 241 del 1990, forma unicamente oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all'adozione della determinazione conclusiva. Sarà poi quest'ultima che, eventualmente, potrà formare oggetto di opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dell'Autorità dissenziente preposta alla tutela di interessi sensibili".

La decisione si conforma alla più recente giurisprudenza amministrativa che sancisce l'illegittimità dei pareri resi in sede istruttoria procedimentale adottati in violazione dei termini perentori di legge, escludendo la loro portata preclusiva rispetto alla conclusione del procedimento e riconosce, invece, la qualificazione del parere tardivo come silenzio assenso tra P.A., non potendo comportare il ritardo una sospensione *sine die* del procedimento di VIA in danno dell'operatore.

Link: <https://mdp.giustizia->

[amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202404754&nomeFile=202500867_11.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202404754&nomeFile=202500867_11.html&subDir=Provvedimenti)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
